

La sintesi degli emendamenti del Partito Democratico presentati al testo unificato adottato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato (AS 57 e altri): “Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizione relative agli Enti Locali”.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal PD, è possibile isolare i seguenti ambiti di intervento:

- 1) Città metropolitane
- 2) Funzioni (**4.12** UPI; **4.11** Parrini, UPI più lavoro; **4.13** Franceschelli)
- 3) Sistema elettorale e regime delle incompatibilità [**2.12** incompatibilità; **6.12** ballottaggio; **7.4** *provincellum*; **7.6** (sopprime riparto voti sciolti per Presidente)];
- 4) Disciplina transitoria e regime delle deleghe.

A questi quattro ambiti se ne aggiunge un quinto, che rileva più che altro sul piano tecnico e consiste nella presentazione di quasi tutti gli emendamenti suggeriti dal Comitato per la legislazione.

**1.** Quanto alle **Città metropolitane**, la principale linea emendativa è quella che mira a ottenere lo stralcio dell'intera disciplina delle Città metropolitane, rifiutando così l'impianto del testo unificato che, nella sostanza, finisce per parificare le Città Metropolitane alle Province. Si tratta dell'emendamento **3.1**.

In subordine, sono stati presentati emendamenti volti a migliorare la disciplina esistente, ad esempio valorizzando la conferenza metropolitana (**3.5**, **3.21**) e introducendo una specifica previsione in materia di attribuzione delle funzioni fondamentali alle Città metropolitane (**4.0.1**) nonché in materia di finanziamento iniziale delle Città metropolitane, e non solo delle Province (**13.3**, Alfieri).

**2.** Quanto alle **funzioni** delle Province, i nostri emendamenti riguardano: il miglioramento della formulazione della funzione in materia di tutela ambientale e l'aggiunta delle funzioni in materia di protezione civile e polizia locale (**4.12**, viene da UPI) nonché in materia di politiche attive per il lavoro (**4.11**, Parrini) e in materia di caccia, pesca, tartuficoltura e coordinamento delle strategie per le aree interne (**4.13**, Franceschelli).

**3.** Quanto al **sistema elettorale**, i nostri emendamenti riguardano:

- a) la soglia per l'accesso al ballottaggio, che riportiamo al 50% rispetto a quanto previsto dal testo unificato (40%) (**em. 6.12**);

- b) il sistema elettorale per i consigli provinciali (ripristino del cd. provincellum), (**em. 7.4**);
- c) un ulteriore emendamento migliora il sistema elettorale previsto dal testo unificato, eliminando la possibilità di ripartire i voti espressi a favore del solo Presidente proporzionalmente tra le liste che lo sostengono (**em. 7.6**).

Quanto al **regime delle incompatibilità**, il nostro emendamento **2.12** modifica il TUEL chiarendo che la carica di Presidente della Provincia è incompatibile con quella di Sindaco (NB: ciò **non comporta l'incandidabilità dei Sindaci a Pres. Provincia**, ma solo l'esercizio di opzione **a valle** dell'eventuale elezione).

**4.** Particolarmente rilevanti i nostri emendamenti che riguardano la disciplina transitoria e delle deleghe al Governo.

L'attuale impianto del testo unificato prevede una fase di attuazione articolata in due momenti:

- a) una fase di prima applicazione (artt. 11 e 13), che consentirebbe l'elezione diretta di Province e Città metropolitane senza che ne sia definito con precisione il quadro delle funzioni, né che siano compiutamente trasferite le risorse per il loro esercizio;
- b) una fase a regime, successiva all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 10 (definizione collegi elettorali, dodici mesi) e 12 (funzioni e risorse, diciotto mesi).

Al fine di consentire che l'elezione delle Province riguardi enti perfettamente funzionanti e dotati di risorse idonee, i nostri emendamenti intervengono su due fronti:

- 1) allineando la durata di entrambe le deleghe a dodici mesi ovvero quindici mesi;
- 2) prevedendo che l'elezione delle Province possa avvenire soltanto **dopo la piena attuazione delle deleghe**.

Si tratta degli emendamenti **10.3, 11.1, 12.2, 13.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4**.

Ulteriori emendamenti che incidono in questo ambito riguardano il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di esercizio della delega (**12.16**) e nella verifica e monitoraggio della sua attuazione (**12.18**). Infine, l'emendamento 12.12 potenzia ulteriormente la delega in materia di funzioni, con specifico riferimento al regime del personale, prevedendo che **possa** farsi ricorso al personale a suo tempo trasferito dalle Province alle Regioni, con identità di trattamento giuridico ed economico.